

N.del Registro concessioni Anno 2019 N. del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E D E L
M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

I L P R E S I D E N T E

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro SPIRITO è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della soppressa Autorità Portuale di Napoli estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, entrambi confluite successivamente nella AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- la società SIOMI s.r.l. ha utilizzato, mediante concessione d.m. n°08/2015 con validità fino al 31.12.2017, un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 364 circa, situati nel Comune di Napoli e precisamente in Porto - località testata molo Carmine - allo scopo di esercitarvi l'attività di deposito attrezzature e materiali inerenti la propria attività di demolizioni navali ed industriali, pitturazioni e recuperi di bordo;
- la predetta società con ulteriore concessione d.m. n°09/2015, anch'essa con validità fino al 31.12.2017, ha utilizzato un manufatto di complessivi mq. 85,80 (su due livelli) situato in testata del molo Carmine del porto di Napoli, allo scopo di esercitarvi la propria attività di cui sopra;
- con istanza, acquisita in data 14.09.2017 al n. 4859 del protocollo generale di questa Amministrazione successivamente integrata in data 11.10.2017 n°5333 AdSP, la predetta società ha chiesto, ex art. 36 Cod. Nav., rinnovo della concessione n°08/2015 per ulteriori anni 4;
- con istanza, acquisita in data 14.09.2017 al n. 4860 del protocollo generale di questa Amministrazione successivamente integrata in data 11.10.2017 n°5333 AdSP, la predetta società ha chiesto, ex art. 36 Cod. Nav., rinnovo della concessione n°09/2015 per ulteriori anni 4;
- a seguito di sopralluogo congiunto datato 19.04.2018, con Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto, AdSP e società S.I.O.M.I., è emerso che:
 - in merito all'area di cui al precedente punto 1), la documentazione tecnica a firma dell'arch. Profenna, presentata

per l'aggiornamento catastale, si riferiva all'area compresa tra i due fabbricati, mentre dall'accertamento effettuato l'area demaniale marittima oggetto della licenza n°8/2015 risulta essere pari a mq. 338,80 circa anziché mq. 364. Tale differenza in diminuzione di circa mq. 25,20 è dovuta alla misurazione dell'area non tra i due manufatti bensì tra un manufatto ed un container posto in adiacenza all'altro manufatto, utilizzato dal concessionario confinante.

- in merito all'area di cui al precedente punto 2), la documentazione tecnica a firma dell'arch. Profenna, presentata per l'aggiornamento catastale, si riferiva all'area di sedime pari a mq. 80, mentre dall'accertamento effettuato si è riscontrata la presenza di un coronamento posto sui tre lati del manufatto, per una profondità di circa 25 cm, il tutto conformemente a quanto riportato nelle planimetrie allegata al permesso a costruire n°865/2002. Pertanto, l'area di sedime del manufatto comprensivo della proiezione del coronamento, presumibilmente coincidono con la consistenza di quanto assentito in concessione con la licenza n°09/2015.
- con apposita comunicazione (protocollo AdSP n°15191 del 25.10.2018) la società di che trattasi, ha trasmesso il modello D1 rettificato secondo quanto accertato in corso di sopralluogo congiunto del 19.04.2018, in merito all'area esterna di mq. 338,80;
- i beni demaniali sono identificati nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) - Foglio n. 146 (area quota parte) e p.lla 135 (parte) Comune

censuario F839;

- da estratto conto cliente datato 26.10.2018 la società in oggetto non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa AdSP;
- il canone demaniale dovuto a fronte della richiesta di concessione è corrispondente, per l'anno 2018, ad € € 6.135,67 in relazione alla concessione 08/2015 ed € 3.761,472 in relazione alla concessione 09/2015, che è stato corrisposto con reversale n°2211 del 09.10.2018 (avviso di pagamento n°1690 del 25.09.2018);
- il rilascio dei beni in concessione fino al 31.12.2021 risulta compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, del P.O.T. 2017/2019 – revisione anno 2018 - e del Master Plan del Porto di Napoli, approvati con delibera del Comitato di gestione n. 56 del 3.07.2018;
- con delibera n°____ del _____ il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso il parere relativo al rilascio della concessione in questione;
- con comunicazione assunta al protocollo generale AdSP n°_____ del _____ la S.I.O.M.I. s.r.l. ha depositato la polizza fideiussoria n°_____ del _____ emessa dalla _____ a garanzia dell'importo pari ad € 19.794,28.

Il Dirigente Ufficio Demanio

Dott. Giovanni ANNUNZIATA

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal dirigente dell'Area Istituzionale.

CONCEDE

alla società S.I.O.M.I. s.r.l. (p.iva 06770650635), con sede in Napoli - interno porto - testata molo Carmine, di utilizzare un'area della superficie complessiva di mq. 338,80 nonché un manufatto di complessivi mq. 85,80 (su due livelli), il tutto per il deposito attrezzature e materiali inerenti la propria attività di demolizioni navali ed industriali, pitturazioni e recuperi di bordo, situato in testata del molo Carmine del porto di Napoli.

I beni demaniali sono identificati nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) - Foglio n. 146 (area quota parte) e p.lla 135 (parte) Comune censuario F839.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, **per il periodo decorrente dal 01.01.2018 al 31.12.2021**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone complessivo di € **39.588,52 (trentanovemilacinquecentottantotto/52)**, esenti da IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., da corrispondere in quattro rate annuali. Gli importi annuali sono soggetti ad indicizzazione a norma dell'art.4 della L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

I beni concessi sono da considerarsi incamerati tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del Codice della Navigazione. Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione, quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi ai sensi dell'articolo 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo

ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto

adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 ;
4. Il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario,

all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure previste dalla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;

5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP.
7. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il concessionario si obbliga, a pena di decadenza, a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale come corrispettivo della fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi di cui al D.M. 14.11.1994;
10. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
11. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le

opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;

- s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastino con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

12. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.

13. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto Adsp ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato

pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;

15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

16. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo

17. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da “Incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonora provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”;

18. il concessionario provvederà a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;

19. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.

20. il concessionario ha l'obbligo di: verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione; segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa; rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso

qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione; in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- avendo corrisposto il canone relativo all'anno 2018 con reversale n°2211 del 09.10.2018 (avviso di pagamento n°1690 del 25.09.2018);
- come estratto contabile datato 26.10.2018, agli atti d'ufficio, la società S.I.O.M.I. s.r.l. non presenta esposizione debitoria pregressa nei confronti dell'AdSP;
- avendo depositato la polizza fideiussoria n° _____ del _____ emessa dalla _____ a garanzia dell'importo pari ad € 19.794,28.

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli, interno porto, testata molo Carmine.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare espressamente le clausole nn. 2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-

13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**